

LE “NUOVE” FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: SINTAGMI, LOCUZIONI, LITOTI ED ALTRE (FUORVIANTI?) DIAVOLERIE LINGUISTICHE^(*)

di Maurizio Fumo

SOMMARIO: 1. Ancorché. – 2. La stratificazione normativa. – 3. Contrasti e composizione. – 4. Uno *storytelling* numerico. – 5. Risposte ai rilievi critici.

1. Ancorché.

Il delitto di false comunicazioni sociali, come scaturito dalla modifica legislativa introdotta con la legge 69/2015, è stato, sin dal primo momento, oggetto di letture controverse e di interpretazioni quantomeno problematiche.

L'attenzione dei primi interpreti è stata immediatamente attirata dalla soppressione del sintagma “*ancorché oggetto di valutazioni*”, che nella precedente formulazione compariva e la cui eliminazione è apparsa, a taluni (altamente) significativa.

Si è disputato (addirittura) sul corretto significato proprio della parola “*ancorché*”, quasi che da essa dovesse dipendere – per intero – la corretta interpretazione della “nuova” norma.

E allora, anche a costo di seguire un *iter* espositivo non proprio ortodosso (o almeno un po' inconsueto), vale la pena di prendere le mosse proprio dall'analisi del significato e della natura della “parola magica”.

Ebbene, per il Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana del Gabrielli (1989), si tratta di una “*locuzione congiuntiva, concessiva*”, che di regola regge il congiuntivo e che equivale a “*benché, quantunque, sebbene, nonostante che*” (pag. 186). Qualcuno (MANNA) ha ipotizzato un suo valore avversativo, ma gli esempi allegati dal Gabrielli (Boccaccio e Machiavelli) sembrano abbastanza autorevoli per convincere della fallacia della *dissenting opinion*.

Ancorché, dunque, siano passati alcuni anni dal 1989 (proposizione concessiva), il significato della parola non è, a quanto sembra, cambiato. Essa infatti introduce una

* Il contributo costituisce il testo della relazione tenuta dall'Autore al convegno “*Problemi attuali del diritto penale dell'economia*” (Roma 5 maggio 2017 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi “Roma 3”), in occasione della presentazione del volume *Diritto penale dell'economia* (a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa).

subordinata concessiva, con valore di specificazione e di inclusione. Ne consegue che la sua eventuale soppressione non cambia il senso della frase principale, cui essa, semplicemente, inerisce come accessoria. Per SEMINARA, in ultima analisi, si tratta di un inciso inutile; per PERINI di una mera chiarificazione linguistica avente valenza concessiva.

E tanto basterebbe per “sgonfiare” l’enfasi con la quale (stucchevolmente) si è insistito in una interpretazione strettamente letterale di una parte significativa di una riforma che (nelle intenzioni) avrebbe voluto – addirittura – propugnare, cartesianamente, “idee chiare e distinte” in ambito societario e, conseguentemente, contrastare anche il malaffare e la dilagante corruzione, che, come è noto, dalle opacità dei bilanci aziendali riceve non poca della sua linfa vitale.

In realtà l’interpretazione letterale altro non è che un passaggio funzionale (il primo) verso la completa intelligenza del comando legislativo, che va, per così dire, estratto dal suo involucro verbale. Nel caso in esame, per altro, ci si trova al cospetto di una successione di norme incriminatrici, con eliminazione di un inciso, presente nella precedente formulazione e soppresso in quella successiva. E dunque bisogna chiedersi: quale è il senso dell’eliminazione, oppure (come sarebbe più logico) quale è il senso della frase dopo l’eliminazione?

Ora: è noto che nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, perché essa fa parte di un insieme che deve essere caratterizzato dalla coerenza interna, in ossequio, innanzitutto, al principio di non contraddizione. Ed è per questo che il livello più elevato dell’ermeneutica è rappresentato dalla interpretazione sistematica, con l’ausilio dell’approccio teleologico (nel nostro caso, il *tèlos* è la c.d. trasparenza societaria). Lo sapevano bene gli antichi per i quali *incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita judicare*.

Né ha pregio l’obiezione consistente nel notare che nell’art. 2638 (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) l’inciso (“*ancorché oggetto di valutazioni*”) è rimasto. Basterebbe osservare che la predetta norma non fu oggetto della delega per la riforma del diritto societario e dunque era intangibile per il legislatore delegato del 2015. Per altro la permanenza dell’inciso prova *a contrario*, se pure ce ne fosse bisogno, che nel nostro ordinamento è ben presente la falsità valutativa.

2. La stratificazione normativa.

Illuminante è seguire la stratificazione normativa.

La legge 660/1931, riproducendo la formula del codice Zanardelli (1882) conteneva l’espressione “fatti falsi”.

Nel 1942 (codice civile) si preferì la litote “fatti non rispondenti al vero”.

Con il decreto legislativo 61/2002 si introdusse la formula “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni”.

E infine siamo approdati a “fatti materiali non rispondenti al vero” con la legge 69/2015.

L'ultima riforma si caratterizza, tra l'altro, per la scomparsa (ben più significativa della eliminazione della frasetta concessiva sopra più volte ricordata) delle soglie di punibilità e delle ipotesi contravvenzionali.

Si restituisce dunque al bilancio la sua dignità conseguente a una (auspicata) attendibilità, ancorata ai "fatti" economici.

Già! ma quali "fatti" vanno riportati in bilancio?

Il bilancio è un documento composito e complesso (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa) e dunque la falsità può annidarsi in molteplici pieghe e può assumere connotazioni differenziate. Ed è per questo (per aderire alla multiforme realtà aziendale) che le fattispecie di reato sono diventate differenziate e specifiche.

L'art. 2621 cc (false comunicazioni sociali) prevede una ipotesi commissiva (esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero) ed una omissiva (preterizione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge); l'art. 2622 cc (false comunicazioni sociali delle società quotate), sul versante commissivo, punisce la esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero (che siano rilevanti è presupposto *ex lege*, evidentemente) e su quello omissivo, la preterizione di fatti materiali rilevanti (questa volta sì) la cui comunicazione sia obbligatoria per legge.

In questa sede possiamo trascurare le ipotesi ex art 2621 bis (fatti di lieve entità) e 2612 ter (non punibilità per particolare tenuità).

3. Contrasti e composizione.

È dunque in tale rinnovato contesto normativo che si è manifestata (per tempo) la *querelle* sulla permanenza della rilevanza penale del c.d. falso valutativo.

La quinta sezione della Corte di cassazione, in pochi mesi, ha "partorito" quattro sentenze schierate equanimente (2 contro 2) sui due versanti opposti.

Da un lato, le sentenze Crespi e altri (n. 33774 del 16.6.2015) e Banca Popolare Altoadige (n. 6916 dell'8.1.2016), dall'altro, le sentenze Giovagnoli (n. 890 del 12.11.2017) e Beccari e altri (n.12793 del 2.3.2016). Le prime due nel senso della insindacabilità delle valutazioni contenute nel bilancio, in ragione, principalmente, della abolizione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazioni*", le altre in senso contrario.

Si è reso dunque necessario l'intervento delle Sezioni unite, che hanno composto il contrasto con la sentenza Passarelli e altro (n.22474 del 31.3.2016).

Ovviamente, in questa sede, chi scrive non intende né illustrare il contenuto della sentenza delle SS.UU. appena ricordata, né commentarla e ciò per due buone ragioni. La prima è che una sentenza del massimo consesso nomofilattico dovrebbe essere (ma non è detto che sia) intellegibile *ex se*, la seconda è che chi ora scrive è stato il relatore e l'estensore della sentenza in questione e dunque costituirebbe una imperdonabile *gaucherie* una difesa tutta giocata *pro domo sua*.

Non sarà però fuori luogo qualche nota a margine e qualche riflessione *ex post*.

È innanzitutto il caso di sottolineare come, prima della modifica del 2015, la giurisprudenza non dubitava affatto della rilevanza penale del falso valutativo e, pur

riconoscendo un ampio margine di opinabilità, riteneva che la norma fosse violata quando si travolgeva ogni criterio di ragionevolezza.

Ora, se si sostituisce al criterio vago, incerto mutevole, liquido (si direbbe oggi) della “ragionevolezza”, un metro di giudizio ancorato a precise norme di legge e a indiscussi criteri tecnici, si introduce certamente un canone valutativo più oggettivo e quindi più conoscibile e, ciò che più conta, più prevedibile.

E davvero non mancano le (stringenti) indicazioni per i redattori del bilancio. Il codice civile, negli articoli da 2423 a 2427 bis, non è davvero avaro di indicazioni e prescrizioni (2423 redazione del bilancio, 2423 bis principi di redazione del bilancio, 2424 contenuto dello stato patrimoniale, 2424 bis disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, 2425 contenuto del conto economico, 2425 bis iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri, 2425 ter rendiconto finanziario, 2426 criteri di valutazione, 2427 contenuto della nota integrativa, 2427 bis informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari).

Ed è appena il caso di rilevare che, più volte, negli articoli sopra ricordati, a cominciare dal primo, accanto alla rilevazione dei dati contabili, si fa parola della valutazione che deve accompagnare tale attività.

Dunque: struttura, contenuto, criteri di redazione, canoni valutativi per la redazione del bilancio sono tassativamente indicati - in via astratta e generale - dalla legge; infine la nota integrativa fornisce ulteriore esplicitazione sui criteri seguiti - in concreto - per la redazione del documento.

Sulla base di tale premessa, si deve riconoscere “cittadinanza penale” anche al c.d. “falso qualitativo”, vale a dire alla appostazione di una voce di bilancio “vera” in un settore non adeguato e quindi sotto una causale “falsa”. Non può esser dubbio invero che anche tale sorta di falsità possa essere rilevante, vale a dire (come si specificherà) possa avere efficacia ingannatoria.

Ma, a ben vedere, la rilevanza (e quindi la punibilità) del falso valutativo non costituisce certo una novità per la Corte di cassazione. Invero nella giurisprudenza della quinta sezione penale tale categoria di *immutatio veri* è stata riconosciuta da tempo. Si tratta di una sottospecie del falso ideologico, ovviamente, e invero, “*nell’ambito di contesti che implicino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono, non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica, allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione*” (sez. quinta sent. n. 15773 del 2007, ric. Marigliano e altri, in tema di “falsità medica” e numerose altre).

Come si vede, la strada per il *dictum* della sentenza SS.UU. Passarelli era stata spianata anni prima. In realtà le stesse SS.UU. sia pure *en passant*, avevano affermato (nel 2014) che “*le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico, anche in enunciati valutativi e qualificatori*” (cfr sent. n. 51824, ric. Giudici, non massimata sul punto).

Per la giurisprudenza di legittimità, non meno che per il senso comune, dunque, non è dubbio che anche una affermazione che consiste in (che contiene una o che presuppone una) valutazione possa essere falsa.

Tanto per rimanere ai nostri giorni, potrebbe farsi parola della *querelle* sulla pretesa nocività dei vaccini. La autorevole posizione della comunità medica, degli organi esponenti della stessa, delle competenti strutture sanitarie statali è nettamente nel senso della palese fallacia/falsità delle allarmistiche notizie propalate in merito.

D'altra parte, altri rami del diritto ben conoscono (e riconoscono) la possibilità di un sindacato su valutazioni tecniche. Nel diritto amministrativo, ad esempio, a partire dalla fine del secolo scorso (sent. Cons. Stato, n. 601 del 9 aprile 1999), abbandonata l'idea che la discrezionalità tecnica afferisse al merito amministrativo (e in quanto tale insindacabile), si è pervenuti ad affermare la sindacabilità degli apprezzamenti tecnici, non solo mediante il mero controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'autorità amministrativa, ma anche in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo. Si tratta, in questo caso, di valutazioni - inerenti a fatti richiamati dalla legge e, quindi, inerenti al profilo della verifica di legittimità. Naturalmente si perverrà ad un sindacato di "tipo forte" quando la scienza di riferimento presenti ridotti margini di opinabilità, ad un sindacato di "tipo debole" quando, viceversa, la scienza sia latamente opinabile.

L'apertura al sindacato sulla discrezionalità tecnica ha consentito (e chi scrive si augura consenta sempre più spesso) persino di "violare il sacrario" dei concorsi universitari, sempre più "imbrigliati" (sulla carta) da criteri di tipo oggettivo, tanto da offrire al possibile sindacato del giudice penale plurime ipotesi di falso valutativo e/o di falso *tout court*, contenuto in giudizi valutativi. Così, ad esempio, se una Commissione è vincolata (o si autovincola) a valutare (*rectius* accertare) la continuità della produzione scientifica di un candidato, commette certamente falso ideologico se attribuisce detta continuità ad un candidato che presenta pause pluriennali nella sua produzione scientifica o se la nega ad un candidato che non ha mai smesso di pubblicare. Certamente poi altra ipotesi di falsità consiste nella esclusione della valutazione di pubblicazioni attribuibili a più Autori, affermando - ad esempio - che non risulta indicato l'apporto individuale, quando, viceversa, esso sia stato debitamente indicato. Sono, come si vede, ipotesi *sui generis*, in cui la falsità fattuale si intreccia con quella valutativa. Per altro, con riferimento alla specificità della materia concorsuale, si deve giungere ad affermare che la falsità valutativa ben può scaturire da un uso consapevolmente distorto del meccanismo comparativo (si sostiene, violando consolidati criteri di giudizio o, addirittura norme di legge, che il candidato "A" è più meritevole del candidato "B").

Ma, tornando al bilancio, va detto che le scienze contabilistiche, richiamate, come detto, dalle norme del codice civile, appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso si fonda su dati sufficientemente certi e incontrovertibili.

Ora, considerando la funzione - pacificamente - informativa (quando non addirittura persuasiva) del bilancio, non può certo stupire che a presidio della veridicità dello stesso siano state poste severe sanzioni penali. E ciò in quanto "anche in relazione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica, può essere svolta una valutazione in termini di verità/falsità" (sempre SS.UU. Giudici).

Tanto ciò è vero che, quando i criteri di valutazione sono, invece, liberi, la falsità valutativa non è nemmeno ipotizzabile in astratto (sez. feriale, sent. N. 39843 del 4.8.2015, ric. Di Napoli). Il che equivale a dire che, quando il “valutatore” può scegliersi i criteri di valutazione, al più potranno essere contestati tali criteri, non il risultato della valutazione, ma quando, viceversa, i criteri sono pre-dati, certi e cogenti, la valutazione potrà, a sua volta, essere valutata ed, eventualmente, censurata.

Non si tratta certo di uno schema ignoto al diritto penale. Si pensi alla struttura del delitto colposo. L’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 comma 3 cod. pen.) consolida la responsabilità dell’agente per un evento “contro l’intenzione”. Nel nostro caso, viceversa, l’evento è “secondo l’intenzione” e l’intenzione è quella di ingannare il lettore del bilancio (per conseguire ingiusto profitto), attraverso la violazione consapevole di precise direttive (legali e tecniche) che il redattore del bilancio è tenuto a conoscere ed applicare.

4. Uno *storytelling* numerico.

Il bilancio, si diceva, è un documento composito e complesso, un documento che contiene principalmente valutazioni. Si tratta però di valutazioni per c.d. “guidate” da criteri legali e tecnici, riconosciuti, questi ultimi, anche a livello sovranazionale (direttiva 2013/34/UE, nonché IFRS –*international financial reporting standard*, oltre, in Italia, OIC - organismo italiano di contabilità). A ben vedere, anzi, quasi tutte le voci di bilancio sono frutto di valutazione.

Il bilancio potrebbe dunque essere definito come un documento estimatorio, con funzione informativa/comunicativa, che risponde a metodi convenzionali di valutazione.

Ma il bilancio è anche un documento, per così dire “traslativo”, nel senso che esso, in tanto può essere redatto, in quanto costituisce la “traduzione” in cifre di grandezze di varia natura. Solo tale “traduzione” consente di comparare entità eterogenee, in una prospettiva omologante di *reductio ad unitatem* monetaria.

E invero solo le voci di per sé espresse in valuta europea (cassa, giacenza di c/c ecc.) non vanno “tradotte”. Le altre, necessariamente, sì.

Le merci in magazzino, tanto per esemplificare, si trovano, appunto, in magazzino; la voce “merci in magazzino”, invece, si trova in bilancio ed è espressa da un valore numerico.

Si tratta, in ultima analisi, della descrizione di un fatto attraverso numeri. E così come in un giornale non ci sono i fatti (materiali o meno), ma il racconto dei fatti attraverso le parole; in un bilancio non ci sono, con altrettanta evidenza, i fatti, ma il loro racconto attraverso le cifre.

È uno *storytelling* numerico.

Tanto premesso, è il caso di chiedersi che senso ha la contrapposizione tra fatti e informazioni, contrapposizione sulla quale si è appuntata la attenzione di non pochi esegeti delle nuove norme. L’informazione (e ricordiamo che la legge delega per la riforma del diritto societario, n. 366/2001, conteneva proprio il termine “informazioni”)

è il racconto del fatto; un racconto rivolto a terzi, particolarmente interessati. Ma il fatto, per trasformarsi in informazione, deve essere sottoposto a valutazione (“guidata” si è visto). Dunque la soppressione dell’inciso (il famoso “ancorché”) davvero non rileva. Di riflesso, la materialità del fatto – espressione, evidentemente, di un ingenuo realismo dell’estensore della norma – non ha senso alcuno e, pertanto, è parola che può essere serenamente trascurata.

In sintesi: chi redige un bilancio non fa la storia dell’azienda, ne traccia la storiografia e, come ogni storico, è titolare di una qualche discrezionalità valutativa, ma a tale discrezionalità esistono limiti e sono limiti ben più precisi di quelli dettati dal risalente criterio della “ragionevolezza”. Ed è, ovviamente, il superamento di quei limiti che determina la falsità (ideologica) del bilancio. Ma forse, più che di limiti, dovremmo parlare di direttive che indicano l’iter valutativo da seguire per giungere correttamente alla quantificazione del dato contabile.

E dunque davvero la veridicità di un bilancio può essere definita, col COLOMBO, “la corrispondenza tra enunciati e giudizi, sorretti da adeguate conoscenze tecniche”. Correttamente utilizzate, aggiungerebbe chi scrive.

Non resta che la “rilevanza” dei fatti/informazioni non rispondenti al vero ed essa altro non può essere che la idoneità ad indurre in errore. Per meglio dire: tale idoneità è il riflesso soggettivo della rilevanza. Deve esservi un nesso eziologico potenziale (giudizio *ex ante*) tra la falsa attestazione e la possibilità che il lettore del bilancio sia tratto in inganno. Si tratta dunque di un giudizio di relazione che si riassume nella effettiva capacità della informazione di dare una rappresentazione distorta della realtà aziendale, tale da ingannare soci, creditori e, in genere, terzi. E dunque non si può che sottoscrivere (anche con il nuovo assetto normativo e sulla base della interpretazione datane dalla Corte di cassazione) la formula del MUCCIARELLI che definisce il falso in bilancio una tentata truffa in *incertam personam*.

5. Risposte ai rilievi critici.

Alla lettura che della nuova norma hanno dato le SS.UU. con la sentenza Passarelli sono state mosse, per la verità, da parte di non molti studiosi, alcune obiezioni.

Ne ricordiamo qualcuna.

Si è obiettato, innanzitutto, che le SS.UU. avrebbero privilegiato un’accezione strettamente tecnico-contabilistica (per di più di derivazione straniera) dei termini “materiale” e “rilevante”, rendendo così comprensibile la norma solo ai tecnici e non al *quovis de populo*. Insomma: una sorta di barbarismo tecnocratico che renderebbe la legge oscura per l’uomo comune.

È agevole replicare con tre argomenti: 1) la sentenza Passarelli non dà alcuna interpretazione del vocabolo “materiale”; semplicemente lo considera una sorta di epiteto esornativo (“il piè veloce Achille”, o se si preferisce, “Era dalle bianche braccia” ecc.) del termine “fatto”, 2) al termine “rilevante” è stata attribuita una accezione congruente con il “significato delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 preleggi). Rilevante è ciò che rileva (appunto) nell’ottica della potenzialità ingannatoria della falsa

attestazione (idoneità all'inganno), 3) la contrapposizione tra linguaggio "comune" e linguaggio tecnico è fuorviante. Se si affrontano "materie tecniche" il linguaggio non può che essere connotato da espressione tecniche. Ciò vale ad es. per il *cybercrime* (es. art. 615 quater c.p.: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici: si parla di codici, pp.wv. e altri mezzi idonei all'accesso; ebbene quali sono questi mezzi? Il rinvio a nozioni/cognizioni tecniche è implicito e inevitabile), vale per il T.U. 309/1990 sugli stupefacenti (l'art. 73 rimanda all'art. 14 che rimanda, a sua volta, alle tabelle, ma contiene descrizioni e indicazioni che chi non ha familiarità con la chimica organica e la tossicologica non può comprendere), vale a maggior ragione per l'art. 590 sexies c.p. (responsabilità colposa per morte o lesioni personale in ambito sanitario) che, come è noto, al comma 2, prevede che, se l'evento si è verificato per imperizia del medico, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. E qui il rinvio a principi delle *leges artis* e a canoni di comportamento squisitamente tecnici è inequivocabile (in quanto testuale).

Dunque il rinvio a fonti extrapenali cogenti (nel nostro caso articoli del c.c. e principi degli organismi tecnici di contabilità) è inevitabile se si vuole costruire un diritto penale moderno e non fondato sui 10 comandamenti (non rubare, non uccidere, non rendere falsa testimonianza). Altrimenti non si potrebbero penalizzare le condotte nocive più raffinate e il diritto penale dovrebbe limitarsi solo alle grossolane infrazioni della pace e dell'equilibrio sociale "esteriore" (ne resterebbero fuori molti reati societari, molti reati informatici e così via).

Il mito illuminista della legge che tutti possono *ictu oculi* comprendere semplicemente leggendone gli articoli (e quindi del giudice semplice bocca della legge, il quale non sarebbe soggetto solo ad essa se non ne osservasse pedissequamente la lettera) è appunto un mito e c'è da meravigliarsi che qualcuno ancora gli presti fede. Se poi questo qualcuno è un professore di diritto, dovrebbe porsi la domanda: "ma allora a che serve la mia cattedra?"

Se poi si teme il tramonto del giudice come *peritus peritorum* (formula che si sospetta ridotta a una finzione) in quanto tutto deciderebbero periti e consulenti tecnici, ebbene, si tratta di un argomento che prova troppo. E infatti ciò varrebbe per tutti i reati per i quali è necessaria una valutazione in base alle *leges artis*. Rileva in realtà solo il livello di specificità/difficoltà della disciplina, della quale, si presume, il giudice sia digiuno. Ma, come non si può escludere l'apporto di scienza e tecnica nell'accertamento giudiziale (prova scientifica in genere, accertamento del DNA, tracce biologiche e così via.), così non si può escluderne il contributo nella descrizione della struttura del reato. E sarà sempre più frequentemente così. Se il mondo si tecnologizza, l'agire antigiuridico si tecnologizza a sua volta (e, speriamo, anche – un po' – gli operatori del diritto); se il legislatore vuole reprimere penalmente almeno una parte di queste "nuove" condotte devianti, non può che costruire norme che incorporino o presuppongano cognizioni tecnico-scientifiche e ad esse facciano rinvio.

D'altra parte, il falso in bilancio è un reato proprio e quindi il redattore del bilancio dovrebbe essere un tecnico del settore. E poi chi è capace di raffinati (e ingannevoli) *maquillage* contabili è certamente persona che sa il fatto suo.

Si dice infine che i criteri per la redazione del bilancio cambiano e quindi l'agente può non sapere a quali parametri deve fare riferimento. È agevole rispondere (e in tal senso ha risposto la Corte di cassazione con la sentenza sez. quinta n. 46689, ric. Coatti e altri) che rilevano le norme (legali e tecniche) vigenti al momento della redazione del bilancio (lo stesso varrebbe per le direttive cui fa riferimento l'art. 590 sexies c.p.).

Questo, ad oggi, sembra essere lo stato dell'arte.

L'informatica, l'economia, la medicina sono scienze in rapida evoluzione. La giurisprudenza va molto più lenta e insegue. E poi: chi dice che la giurisprudenza sia una scienza (e, meno che mai, una scienza esatta)? In realtà lo sostenne il MORTATI.

Cosa essa sia, invece, almeno a mio parere, è difficile dire e, al proposito, viene alla memoria una sferzante definizione di Anatole France: *"Il diritto è la più efficace scuola della fantasia. Mai poeta ha interpretato la natura così liberamente come un giurista la realtà"*

I giuristi devono tuttavia continuare a fare il loro lavoro.

Ancorché (!) non pochi, come si vede, siano i problemi.